

Ministero dello sviluppo economico

DDL CONCERNENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO E SEMPLIFICAZIONE

(DDL COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA' 2014)

Sommario

Art. 1	3
Disposizioni per la riduzione del costo dell'energia elettrica, l'introduzione di un sistema incentivante opzionale offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica ed in materia di certificazione energetica degli edifici	3
Art. 2	7
Misure per lo sviluppo di tecnologie a carbone pulito, per la conoscibilità dei titoli minerari, per la sicurezza e la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti e per lo stoccaggio del gas naturale.....	7
Art. 3	15
Misure in materia di garanzie su finanziamenti alle imprese a medio e lungo termine e modifiche dell'ambito di applicazione del privilegio speciale sui beni mobili	15
Art. 4	16
Modifiche per incrementare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese tramite le cartolarizzazioni, l'emissione di obbligazioni e titoli simili e lo strumento del fondo di credito	16
Art. 5	20
Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI	20
Art. 6	23
Programma nazionale di politica industriale e grandi progetti di innovazione industriale	23
Art. 7	25
Credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo	25
Art. 8	27
Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale, misure per l'attuazione degli interventi straordinari di tutela dell'ambiente e del lavoro concernenti imprese di interesse strategico nazionale e misure particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste	27
Art. 9	32
Fondo di garanzia delle opere idriche e tariffa sociale per il servizio idrico integrato	32
Art. 10	33
Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese	33
Art. 11	34

Misure per favorire la digitalizzazione delle piccole e medie imprese e per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali legate ad Internet	34
Art. 12	35
Amministrazione amica: modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimenti per le attività produttive e di conferenza di servizi.....	35
Art. 12	40
Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo e modifica al regime delle SIIQ.....	40
Art. 13	44
Disposizioni in tema di estinzione e portabilità del conto corrente bancario.....	44
Art. 14	44
Ipotecabilità dei diritti edificatori	44
Art. 15	45
Semplificazione normativa per l'acquisto della personalità giuridica delle società a responsabilità limitata.....	45
Art. 16	45
Misure urgenti per contrastare la crisi del comparto editoriale.....	45

Articolato

Art. 1

Disposizioni per la riduzione del costo dell'energia elettrica, l'introduzione di un sistema incentivante opzionale offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica ed in materia di certificazione energetica degli edifici

- ~~1. Al fine di contenere l'onere annuo sulla componente A3 delle tariffe elettriche, una parte del fabbisogno finanziario necessario alla copertura degli oneri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere reperita sul mercato mediante l'emissione di obbligazioni, con le modalità e secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo.~~
- ~~2. Le obbligazioni di cui al comma 1 possono avere durata, anche differenziata, fino a 30 anni, in modo da consentire di contenere nel breve e medio termine l'onere annuo della componente A3 in tariffa, attraverso un allungamento nel lungo termine della raccolta tariffaria. Le medesime obbligazioni prevedono il pagamento dell'interesse annuo maturato e il rimborso del capitale a scadenza.~~
- ~~3. La parte di fabbisogno finanziario di cui al comma 1 da reperire sul mercato, le modalità e le scadenze temporali delle operazioni di emissione sono definite dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente ogni anno, con proprio decreto, tenendo conto dell'andamento dell'economia e del differenziale di prezzo dell'energia elettrica tra l'Italia e i Paesi comunitari di analoghe dimensioni.~~
- ~~4. Il GSE SpA provvede all'emissione delle obbligazioni di cui al comma 1, secondo i termini ed i criteri definiti ai sensi dei commi 2 e 3, previa formulazione di un programma di emissione che viene approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.~~
- ~~5. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, attraverso la componente tariffaria di cui al comma 1, a dare integrale copertura agli oneri per il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale di cui al comma 2, nonché agli oneri per la gestione dell'emissione. Le modalità di copertura di detti oneri, che rientrano tra quelli per i quali si applica il principio comunitario di tutela del legittimo affidamento, sono stabilite entro il 31 gennaio di ciascun anno dall'Autorità per l'energia elettrica e gas sentito il Gse, anche a prescindere da eventuali modifiche di ruolo e assetto del Gse.~~
- ~~6. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, con effetti a decorrere dal 2014, ad aggiornare la componente A3 delle tariffe elettriche in modo da attribuire in modo omogeneo a tutti i consumatori i benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.~~

1. Al fine di contenere l'onere annuo sulla componente A3 delle tariffe elettriche, il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. ("GSE") cede parte dei crediti allo stesso dovuti per il ristoro dei costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica in forza delle disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
2. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento al 2014 e successivamente per il 2015 e 2016, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti gli obiettivi indicativi di riduzione della componente A3 delle tariffe elettriche, nonché le linee guida circa le modalità, le cadenze temporali e gli indicatori finanziari di riferimento della rimodulazione dell'importo dovuto e delle operazioni di cessione.
3. Entro i successivi 45 giorni il GSE formula un programma di cessione che propone l'entità dei crediti cedibili per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, le annualità cui sono riferiti e i parametri finanziari relativi all'operazione, tenendo conto delle condizioni rilevate sul mercato.
4. La cessione dei crediti è effettuata a favore di soggetti finanziari o di altri soggetti che sono autorizzati ad acquistare crediti in Italia, ai termini e secondo i criteri definiti ai sensi del comma 2, previa approvazione del programma di cessione di cui al comma 3 da parte del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
5. Sulla base del programma di cui al comma 3 e in occasione di ciascuna cessione, il Ministero dello sviluppo economico riconosce l'importo finale del credito dovuto a GSE e, successivamente alla cessione, al cessionario e i relativi parametri finanziari per il rimborso.
6. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce la componente tariffaria A3, con riferimento a ciascuno degli anni cui sono riferiti i crediti oggetto di cessione di cui al comma 1, tenendo conto di quanto disposto nel decreto di cui al comma 2 e nel programma di cessione approvato dal Ministro dello sviluppo economico, in modo tale che questa assicuri anche la restituzione, ai soggetti acquirenti dei crediti, del capitale, dei relativi interessi e degli altri costi accessori inclusi i costi derivanti dai contratti di copertura. Entro 60 giorni dalla data di approvazione del programma di cui al comma 3 l'Autorità stabilisce altresì le modalità con le quali la porzione di componente tariffaria A3 oggetto di cessione è trasferita ai cessionari dei crediti.
7. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, con effetto dal 2014, ad aggiornare in riduzione la componente A3 delle tariffe elettriche in modo da attribuire in modo omogeneo a tutti i consumatori i benefici conseguenti all'operazione di cessione di crediti di cui al presente articolo.
8. La cessione dei crediti di cui al comma 1 è opponibile ai competenti organi della procedura in caso di insolvenza del GSE e dei terzi a decorrere dalla data in cui sono completate le formalità di cessione. I relativi contratti non possono essere sciolti.
9. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29

dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta.

11. Al fine di contenere l'onere annuo sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti a energia rinnovabile che hanno accesso agli incentivi, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti cui si applicano gli istituti delle tariffe onnicomprensive o dei Certificati verdi per i quali, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, è stabilito a decorrere dal 2016 un incentivo per il periodo residuo di incentivazione nei termini definiti dal medesimo decreto ministeriale possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:

- a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;
- b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione viene differenziata in ragione del periodo residuo spettante, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante ed è applicata, per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente. Tale riduzione viene determinata tenendo conto dei costi, in particolare quelli di natura finanziaria, indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi e includendo un premio per i produttori che optano per la rimodulazione.

12. L'opzione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo deve essere esercitata entro il 31 marzo 2014 mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse) resa con modalità definite dallo stesso Gse entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

13. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano:

- a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;

b) agli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, fatta eccezione per quelli ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto.

14. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: «di trasferimento di immobili a titolo gratuito» sono soppresse;

b) al comma 3 dell'articolo 6, le parole: «negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito» sono soppresse;

c) al comma 3-bis dell'articolo 6, le parole: «agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito» sono soppresse; le parole: «pena la nullità degli stessi contratti» sono sostituite dalle seguenti: «pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 10-bis, del presente decreto»;

d) all'articolo 15 dopo il comma 10, in fine, è aggiunto il seguente:

«10-bis. In caso di violazione dell'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica, di cui all'articolo 6, comma 3-bis, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa pari a 500 euro.».

~~15. Con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile.~~

~~16. Il secondo comma dell'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile è sostituito dal seguente:~~

~~«Nei confronti del terzo creditore rispondono, in solido tra di loro, soltanto i condomini morosi.».~~

~~17. Al numero 4 del primo comma dell'articolo 1135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo:~~

~~«Ove i lavori vengano eseguiti sulla base di un contratto di appalto che preveda il pagamento degli stessi per stati avanzamento lavori, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.».~~

15. Dopo l'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 22 del 2010 aggiungere il seguente:

7-bis. «Lo Stato esercita le funzioni di cui al comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239 e all'articolo 57, comma 1, lett. f-bis) del decreto-legge n. 5 del 2012, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche.».

16. L'articolo 41, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del decreto-legge n. 69 del 2013 è abrogato. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 sono abrogati.

Art. 2

Misure per lo sviluppo di tecnologie a carbone pulito, per la conoscibilità dei titoli minerari, per la sicurezza e la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti e per lo stoccaggio del gas naturale

1. L'articolo 11, comma 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato e cessa l'efficacia delle disposizioni di cui D.P.R. 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 9 marzo 1994, n. 56, relativamente alla concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione.
2. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha la facoltà di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimità del giacimento carbonifero, assicurando la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara è assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di mercato maggiorato di un incentivo fino a 30 €/MWh, rivalutato sulla base dell'inflazione calcolata sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. Il rapporto tra l'ammontare complessivo di tale incentivo e il costo totale di investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare le proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e nessun incentivo può essere erogato prima della approvazione da parte della Commissione europea.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 sono a carico del sistema elettrico italiano e ad essi si provvede mediante corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, con modalità di esazione della relativa componente tariffaria basate su parametri tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di distribuzione, definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con provvedimento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per la valutazione delle offerte della gara di cui al comma 2 nonché le modalità dell'audit esterno cui il vincitore della gara è tenuto sottoporsi per evitare sovra compensazioni. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le modalità con cui le risorse di cui al comma 3 sono erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell'incentivo sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a.
5. L'articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di garantire allo Stato la più ampia conoscenza dell'assetto geologico-strutturale del sottosuolo, i dati relativi ai rilievi geofisici e geologici e sulle perforazioni, acquisiti nell'ambito di titoli cessati e delle zone di cui alla tabella A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 non soggette a diritti di esclusiva in favore dell'ente di cui all'articolo 1 della legge n. 136 del 1953, scaduti i termini di cui agli articoli 39 e 71 della legge n. 613 del 1967, sono trasmessi al Ministero dello sviluppo economico per le finalità di interesse pubblico individuate dal Ministero o per essere messi a disposizione degli operatori, nella forma del diritto d'uso, secondo le modalità stabilite dallo stesso che individua i costi del servizio di consultazione e di acquisizione, a carico dei richiedenti.».

6. In via transitoria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico i dati relativi ai titoli cessati e alle zone di cui alla tabella A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 non soggette a diritti di esclusiva in favore dell'ente di cui all'articolo 1 della legge n. 136 del 1953, per i quali risultano scaduti i termini di cui all'articolo 16, comma 5 del decreto legislativo n. 625 del 1996.

7. I dati acquisiti nell'ambito dell'attività di prospezione geofisica condotta da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 nonché dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono comunicati all'amministrazione, al termine delle operazioni di acquisizione ed elaborazione del dato e possono essere messi a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 625 del 1996 dopo quattro anni dall'acquisizione del rilievo cessazione o dalla cessazione del permesso.

8. Al fine di verificare il potenziale minerario nazionale, di accrescere la sicurezza e la trasparenza dell'attività mineraria e di sostenere tale attività in contesti internazionali, nell'ambito delle funzioni amministrative di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le Regioni trasmettono al Ministero dello sviluppo economico i dati relativi alle concessioni e ai permessi esistenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono indicati gli indirizzi di politica mineraria nazionale, aggiornati con cadenza triennale, per il raggiungimento da parte delle Regioni degli obiettivi fissati da organismi internazionali e dall'Unione europea in materia di sicurezza degli approvvigionamenti e di sviluppo sostenibile delle risorse di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni è istituito un Tavolo tecnico, presieduto dal Ministero dello sviluppo economico, per la verifica dei risultati conseguiti e per l'armonizzazione delle politiche minerarie regionali. Il Tavolo tecnico si avvale della Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie (CIRM) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 Maggio 2007, n. 78 ed elabora una relazione annuale, trasmessa entro il 30 maggio di ogni anno al Parlamento. Ai componenti del tavolo tecnico non spetta alcun compenso comunque denominato né rimborso spese, e alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

10. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la attuale banca dati esistente presso il Ministero dello

sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata ai fini di una anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale.

11. ~~L'anagrafe comprende anche~~ Ai fini dell'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 10 i titolari degli impianti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ~~dai titolari degli impianti di cui al comma 10 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,~~ indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, al Comune territorialmente competente e all'ente proprietario della strada, attestante che l'impianto di distribuzione carburante ~~è compatibile, ovvero~~ ~~che~~ ricade ovvero non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità di cui ai commi 20 e 21, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, per esso siano in corso lavori di adeguamento da completare entro il 31 dicembre 2014.

12. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti, hanno l'obbligo di inviare al Ministero dello sviluppo economico i dati necessari per l'anagrafe che non siano già in possesso dello stesso Ministero, con modalità stabilite con decreto del Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza degli approvvigionamenti e le infrastrutture energetiche.

13. Qualora l'impianto di distribuzione carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui ai commi 20 e 21 e non siano in corso per lo stesso lavori di adeguamento da completare entro il 31 dicembre 2014, il titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro il 30 giugno 2014, e provvede alla sua chiusura e smantellamento. Alla stessa data decadono i titoli autorizzativi o concessori relativi allo stesso impianto, nonché le licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio delle dogane e conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione dei carburanti. Per gli impianti che risultano ~~incompatibili~~ da dismettere a seguito ~~ai sensi~~ delle verifiche di cui al comma ~~21 bis~~ 22, il titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro il 30 giugno 2015, e provvede alla sua chiusura e smantellamento, salvo proceda al loro adeguamento entro la data stabilita al comma ~~21 bis~~ 22.

14. Il Ministero dello sviluppo economico controlla la presenza degli impianti di distribuzione carburanti nell'anagrafe, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione. A tal fine l'Agenzia delle Dogane trasmette entro ~~la data di cui al comma 13~~ il 30 giugno 2014 i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti.

15. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 11 da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa di 5000 euro, ai sensi della legge n. 689 del 1981, per ciascuna mancata dichiarazione e diffida il titolare dell'autorizzazione a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni pena la decadenza dell'autorizzazione. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero ne dà comunicazione all'ente proprietario della strada ed al Comune territorialmente competente, che procede entro i trenta giorni successivi alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio.

16. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 12 abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità, e non abbia provveduto alla cessazione della attività di vendita carburanti ~~alla data~~ alle date di cui al comma 13, il Ministero dello sviluppo economico, ~~attraverso il prefetto competente per territorio per gli aspetti di sicurezza pubblica,~~ dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti. La Guardia di finanza, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verifica l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito del conseguente ritiro della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio delle dogane, al fine di evitare frodi fiscali.

17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui ~~il Comune competente per territorio~~ ~~accerta~~ sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 11, ovvero ~~rileva l'inutile~~ sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 13, il Comune competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio. Contestualmente decadono le licenze di esercizio afferenti allo stesso impianto rilasciate dall'ufficio delle dogane e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante.

18. Nei casi di cui ai commi 15, secondo periodo, 16 e 17, e, a decorrere dall'1 gennaio 2015, nei casi di impianti dichiarati incompatibili, il titolare dell'impianto di distribuzione carburanti non ha comunque diritto ad accedere, per la chiusura dello stesso, al Fondo per la razionalizzazione della rete carburanti.

19. Le informazioni contenute nell'anagrafe relative all'ubicazione dei singoli impianti e alla loro compatibilità ai sensi del comma 11 sono rese pubbliche sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente al 30 giugno 2014, sono inviate, corredate di documentazione fotografica, al Comune competente ed all'ente proprietario della strada per i necessari e rispettivi accertamenti e provvedimenti, dandone comunicazione per posta elettronica al Ministero dello sviluppo economico.

20. Gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel rispetto di tutti gli altri vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storica, artistica, sanitaria e antincendio, sono considerati incompatibili, senza possibilità di deroga, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e fermo restando quanto disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nei seguenti casi:

- a) situati su strade urbane di scorrimento (tipo D) che non siano ubicati su apposita area esterna alla carreggiata, ovvero siano privi di accessi separati per l'entrata e l'uscita, ovvero siano privi di corsie di decelerazione e accelerazione;
- b) situati su strade urbane di quartiere (tipo E) e strade urbane locali (tipo F) che pur ubicati al di fuori della carreggiata, la impegnano, anche parzialmente, durante la ~~sosta~~ fermata per il rifornimento o per le operazioni di scarico;

- c) situati all'interno di aree pedonali, ai sensi del articolo 3, comma 1, numero 2) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

21. Gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel rispetto di tutti gli altri vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storica, artistica, sanitaria e antincendio, sono considerati incompatibili, senza possibilità di deroga, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e fermo restando quanto disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nei seguenti casi:

- a) situati su autostrade (tipo A) e strade extraurbane principali (tipo B) che non siano ubicati su apposita area esterna alla carreggiata, ovvero siano privi di accessi separati per l'entrata e l'uscita, ovvero privi di corsie di decelerazione e accelerazione;
- b) situati su strade extraurbane secondarie (tipo C) e strade extraurbane locali (tipo F) che pur ubicati al di fuori della carreggiata, la impegnano, anche parzialmente, durante la sosta fermata per il rifornimento o per le operazioni di scarico.

22. Gli impianti non rientranti nei casi di incompatibilità di cui ai commi 20 e 21, sono sottoposti, entro il 31 dicembre 2014, alla verifica degli aspetti di seguito elencati, da parte ~~del Comune~~ ~~competente per territorio~~ dell'ente proprietario della strada, nell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, volta all'individuazione di eventuali ulteriori impianti da dismettere, con gli effetti di cui al comma 13 del presente articolo, fatta salva la possibilità di adeguamento alle eventuali prescrizioni ~~del Comune~~ entro un congruo termine dallo stesso fissato e comunque non successivo al 31 dicembre 2015; l'esito della verifica è comunicato al Ministero dello sviluppo economico, al Comune territorialmente competente e al titolare dell'impianto:

- a) valutazione della distanza degli impianti dalle intersezioni o da altri punti singolari, quali gallerie e viadotti, in relazione alla sovrapposizione delle interferenze delle correnti di traffico veicolare ed in termini di distanza di visibilità necessaria al mutuo avvistamento dei veicoli in funzione del tipo di strada e della relativa velocità di percorrenza, con particolare riferimento alle condizioni orografiche del tracciato, dei flussi e della tipologia del traffico veicolare e delle condizioni ambientali prevalenti;
- b) in particolare per l'ambito extraurbano, valutazione della localizzazione degli impianti in tratti del tracciato piano-altimetrico, in termini di distanza di visibilità necessaria al mutuo avvistamento dei veicoli in funzione del tipo di strada e della relativa velocità di percorrenza, con particolare riferimento alle condizioni orografiche del tracciato, dei flussi e della tipologia del traffico veicolare e delle condizioni ambientali prevalenti;
- c) in particolare per l'ambito urbano, valutazione della distanza degli impianti da siti sensibili quali scuole, ospedali e parchi pubblici, in relazione alla distanza di visibilità necessaria al mutuo avvistamento dei veicoli in funzione del tipo di strada e della relativa velocità di percorrenza, con particolare riferimento ai flussi ed alla tipologia del traffico veicolare e pedonale, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente.

23. Al fine di accelerare la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, di cui all'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con legge del 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge del 24 marzo 2012, n. 27, è stabilito un indennizzo per i soggetti titolari di autorizzazione, a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, con contabilità separata, per la chiusura degli impianti che avvenga nel periodo dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, indipendentemente dal numero di autorizzazioni di cui si è titolari. Le disponibilità di tale Fondo, per la parte a contabilità separata, sono anche utilizzabili per la corresponsione di indennizzi a favore dei gestori di impianti stradali di distribuzione dei carburanti, chiusi nel periodo 2014-2015, nella eventualità di insufficienza di disponibilità per tale finalità del Fondo stesso, per la parte non a contabilità separata.

24. Con l'obiettivo indicativo di giungere in un biennio alla chiusura e smantellamento di 5000 impianti inefficienti o incompatibili e all'azzeramento della componente di differenziale tra prezzo medio italiano e prezzo medio europeo dei carburanti derivante dalla inefficienza della rete italiana, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il primo dei quali da emanare entro il 30 giugno 2014, è determinata l'entità dell'indennizzo, di cui al comma ~~22~~23, nonché la contribuzione al Fondo di cui allo stesso comma, con contabilità separata, a carico dei soli titolari delle autorizzazioni, per un periodo non superiore a cinque anni, e le relative modalità di versamento, da destinare alla chiusura e smantellamento di impianti, articolando quest'ultima contribuzione in modo da valorizzare significativamente le chiusure e smantellamento di impianti effettuate nel periodo interessato, escluse le trasformazioni in stazioni di servizio non presidiate, senza penalizzare i casi in cui singoli soggetti abbiano già autonomamente conseguito alti livelli di efficienza della propria rete distributiva, misurati attraverso un erogato medio annuo superiore a quattro milioni di litri e i titolari di unica autorizzazione che siano anche gestori, nonché quei titolari di impianti di distribuzione situati in province dove il tasso di chiusura nel biennio 2014-2015 sia stato inferiore ad un terzo del valore medio nazionale. A tal fine l'anagrafica degli impianti di cui al comma 10 è estesa anche ai volumi totali erogati da ciascun impianto a decorrere dall'anno 2013. Il versamento del contributo obbligatorio al Fondo con ritardo di oltre 60 giorni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto, da irrogarsi da parte della Cassa Conguaglio di cui al comma ~~24~~25. La stessa sanzione amministrativa è disposta per il versamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge del 15 luglio 2011 n. 111, come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge del 24 marzo 2012 n. 27.

25. L'attività della Cassa Conguaglio GPL, che a decorrere dall'1 gennaio 2014, ferme restando la natura e le funzioni attualmente svolte, adegua la sua denominazione in Cassa Conguaglio Carburanti, prosegue fino alla data di conclusione del processo di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel cui ambito sono altresì stabilite le modalità di liquidazione.

26. All'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è aggiunto il seguente comma 13: «13. A decorrere dall'anno scorta del 2014 l'immissione in consumo di carburanti per la

navigazione nelle acque marine comunitarie che avviene tramite l'esercente impianto per la distribuzione, operante come destinatario registrato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, è dichiarato dal titolare del deposito fiscale di cui dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze del 16 novembre 1995, n. 577, da cui proviene il prodotto.».

27. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la Legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 5 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni con la legge 24 marzo 2012, n.27, le parole «se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono sostituite dalle parole «o essere subordinati alla presenza di altri obblighi asimmetrici rispetto agli impianti in esercizio, se non previsti da normative statali.».

~~28. Al fine di evitare l'avvio da parte della Commissione europea entro l'autunno 2013 di una procedura di infrazione relativa al divieto di stazioni di servizio non presidiate nelle aree urbane italiane, Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 18 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole «posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali» sono sostituite dalle parole «ovunque siano ubicati».~~

29. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministero per lo Sviluppo economico adotta un piano di ammodernamento e di razionalizzazione delle aree di servizio autostradali, tenendo conto delle mutate esigenze di servizio agli automobilisti e di assistenza ai veicoli al fine di conseguire un mercato dei servizi agli utenti dell'autostrada efficiente e competitivo, nonché delle risultanze delle verifiche delle condizioni di sicurezza di cui ai commi 21 e 22, che dovranno pertanto essere effettuate prioritariamente nella rete autostradale. ~~Il piano individua le aree di servizio ubicate sulla rete autostradale, le cui subconcessioni siano già scadute alla data di entrata in vigore sopra indicata o siano in scadenza successivamente a tale data, per le quali, in ragione dei livelli di traffico e delle esigenze di servizio, disporre la trasformazione o la diversificazione dei servizi o l'eventuale chiusura alle rispettive scadenze.~~ Il piano individua le aree di servizio autostradale da dismettere, in quanto non rispondenti alle condizioni di sicurezza ovvero non rispondenti alle finalità del piano, nonché le aree da trasformare o diversificare alle condizioni indicate in sede di affidamento della subconcessione.

30. Il termine per l'indizione delle gare relative a subconcessioni scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto non ancora bandite è prorogato di ~~otto~~ due mesi a decorrere alla data di adozione del piano di cui al comma ~~28~~29, al fine di tenere conto nel bando del piano di cui allo stesso comma. Trascorso ~~tale~~ il termine di cui al comma 29 senza che il piano di ammodernamento e di razionalizzazione sia stato adottato, le gare sono comunque indette. Le condizioni economiche e gli obblighi di gestione di cui alle sopraindicate subconcessioni possono essere modificati d'intesa tra le parti durante il periodo di ~~otto mesi~~ proroga sopra indicato al fine di garantire l'equilibrio economico dei rapporti contrattuali in funzione del calo del traffico autostradale e dei consumi. Sono fatti salvi i rapporti economici tra concedente e concessionario sotto il profilo del canone annuo previsto dalle convenzioni regolanti le concessioni autostradali.

31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b) punti 1, e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, confermano al Ministero dello sviluppo economico la loro volontà di mantenere la loro partecipazione nello sviluppo delle nuove effettive capacità di stoccaggio, ancora da realizzare alla stessa data di entrata in vigore, da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto. Nel caso tali conferme non consentano di raggiungere il valore complessivo di 3 miliardi di metri cubi di capacità di stoccaggio, il piano di realizzazione delle nuove capacità di cui al comma 3 dello stesso articolo 5 è conseguentemente ridotto di un pari ammontare. Gli stessi soggetti possono rinunciare, non oltre sei mesi dal termine di scadenza, al rinnovo quinquennale del contratto pluriennale di stoccaggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo.

32. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, indice, attraverso il soggetto che realizza il piano di cui all'articolo 5, comma 3 dello stesso decreto legislativo, la procedura di asta competitiva riservata ai soggetti produttori di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 5, dello stesso decreto legislativo, stabilendo un prezzo a base di asta pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

33. Il soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2012, n. 130, è tenuto a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi richiesti ai sensi dei commi ~~30 e 31~~ 31 e 32.

34. L'attestazione della quota di mercato all'ingrosso di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, è effettuata qualora il suo valore superi il 10%.

35. Con i decreti del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 38, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, può essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale che può essere allocata per periodi superiori a un anno.

36. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole "sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas" sono sostituite con le seguenti: "sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari".

37. L'articolo 11, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con legge 24 aprile 2007, n. 40, è sostituito dal seguente: "2. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all'ingrosso, calcolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, supera il valore del 10%, è soggetto, a decorrere dall'1 gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all'obbligo di offerta di vendita nel Mercato a termine del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume di gas naturale corrispondente al 5% del totale annuo immesso dal medesimo soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di rigassificazione di GNL, con contestuale offerta di acquisto sul medesimo Mercato a termine del gas naturale, per il

medesimo quantitativo offerto in vendita, con una differenza tra il prezzo offerto in vendita ed il prezzo offerto in acquisto per le corrispondenti quantità non superiore ad un valore definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità per l'adempimento del suddetto obbligo. L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato può disporre i relativi controlli sull'applicazione del presente comma sulla base dei dati forniti dal Gestore dei mercati energetici.”.

Art. 3

Misure in materia di garanzie su finanziamenti alle imprese a medio e lungo termine e modifiche dell'ambito di applicazione del privilegio speciale sui beni mobili

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, primo comma, dopo le parole “dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,” sono inserite le parole “per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17,”;

b) all'articolo 17, primo comma, le parole “sono tenuti a” sono sostituite dalle seguenti “, a seguito di specifica opzione, possono” e dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “L'opzione è esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.”;

c) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis

(Operazioni di finanziamento strutturate)

1. Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni.

2. L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma, è esercitata nella deliberazione di emissione.

3. L'imposta sostitutiva è dovuta dagli intermediari finanziari incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attività di promozione e collocamento delle operazioni di cui al comma 1, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non intervengano, dalle società che emettono le obbligazioni o titoli similari con riferimento ai quali è stata esercitata l'opzione. Il soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari per il pagamento dell'imposta.

4. *Gli intermediari finanziari e le società emittenti tenute al pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo le modalità previste dall'articolo 20 del presente decreto e dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare delle obbligazioni collocate.*

5. *Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.».*

2. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:

«9-bis. La ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie.».

3. All'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi da società ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, aventi una scadenza a medio o lungo termine, la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: *«banca creditrice»* sono inserite le seguenti: *«o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante»;*

2) dopo le parole: *«e le condizioni del finanziamento»* sono inserite le seguenti *«o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'articolo 2414 del codice civile o di cui all'articolo 2483, comma 3, del codice civile».*

Art. 4

Modifiche per incrementare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese tramite le cartolarizzazioni, l'emissione di obbligazioni e titoli similari e lo strumento del fondo di credito

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente comma:

“1-bis. La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione di crediti realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli similari, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono inseriti i seguenti commi:

“2-bis. Le società di cui al comma 1 possono aprire conti correnti segregati presso i soggetti all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengano accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Le somme accreditate su tali conti segregati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del depositario e da quello degli altri depositanti. Su tali somme non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonché per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonché di procedure concorsuali o preconcorsuali, le somme accreditate su tali conti vengono rimborsate in prededuzione e non sono soggette a sospensione dei pagamenti.

2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, possono aprire presso banche conti correnti segregati dove vengano accreditate le somme incassate per conto della società cessionaria o della società emittente dai debitori ceduti. Sulle somme accreditate sui conti segregati, non sono ammesse azioni da parte dei creditori dei soggetti che svolgono i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente. In caso di avvio di procedimenti concorsuali o preconcorsuali, le somme accreditate sui conti segregati, per un importo pari alle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente, non vengono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto che svolge i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c).”.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono sostituiti dai seguenti:

“1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991 n. 52 può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge 21 febbraio 1991 n. 52.

2. *Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati e i crediti sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile:*

a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;

b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione.”.

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente comma:

“4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.”.

5. Nell'articolo 4, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: “non si applica” sono sostituite dalle seguenti: “non si applicano l'articolo 65 e”.

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999 n. 130 è inserito il seguente comma:

“4-bis. Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonchè comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitorici.”.

7. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono aggiunti i seguenti commi:

“2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un fondo comune di investimento, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della presente legge, nonchè le restanti disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.

2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, si applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed ai soggetti ivi menzionati ai fini dell'investimento nelle quote dei fondi di cui all'articolo 7, comma 2-bis.”.

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente comma:

“2-bis. I titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-bis, anche non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione.”.

9. Al comma 1 dell'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 dopo le parole “all'articolo 3, commi 2,” sono aggiunte le seguenti parole “2-bis, 2-ter e”.

10. Dopo l'articolo 7-ter della legge 30 aprile 1999, n. 130 è aggiunto il seguente articolo:

“7-quater. Cessione di ulteriori crediti e titoli.

1. Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1, e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle operazioni, ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da contratti di leasing e/o di factoring, ~~crediti fondiari e ipotecari~~ nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura.

2. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 7-bis adotta anche disposizioni di attuazione del presente articolo con riferimento ai medesimi profili ivi menzionati. Il medesimo regolamento individua ~~ulteriori~~ le categorie di crediti o titoli di cui al comma 1, cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ~~e regola l'emissione di titoli di cui al presente articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-bis.~~”.

11. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 26 è inserito il seguente comma:

“26-bis. Le obbligazioni e i titoli similari di cui al presente articolo, le quote di fondi di investimento che investono prevalentemente negli anzidetti strumenti finanziari, nonché i titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli anzidetti strumenti finanziari costituiscono, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati.

L'investimento nei titoli e nelle quote di fondi di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione.”.

12. All'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991 n. 52, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento è sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformità al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera (b) del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170.»

Art. 5

Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1

(Principi generali)

1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Art. 2

(Benefici)

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento

2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Titolo le imprese:

- a) costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;*
- b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;*
- c) costituite in forma societaria;*
- d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.*

Art. 4

(Progetti finanziabili)

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Ministro dello Sviluppo economico ai sensi dell'articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative a:

- a) produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, ovvero fornitura di servizi ~~alle imprese~~ a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore;*
- b) fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale.*

Art. 5

(Risorse finanziarie disponibili)

1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Titolo è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del presente decreto. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.».

- b) sono abrogati gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis;*
- c) al comma 2 dell'articolo 23 dopo le parole «della programmazione economica» sono inserite le seguenti parole: «relativamente al Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro della Coesione territoriale e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, relativamente al Titolo I del presente decreto».*
- d) l'articolo 24 comma 1 è sostituito dal seguente:*

«Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, relativamente alle disposizioni di cui al titolo I, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al titolo II, fissano con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto.»

2. All'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo la parola “quelle” le parole “che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata” sono sostituite dalle seguenti: “riconosciute del Ministero dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della regione interessata, che” ~~le parole da «Non sono oggetto» a «competenza regionale» sono soppresse;~~
- b) al comma 2, ultimo periodo, la parola «esclusivamente» è sostituita con «anche»;
- c) al comma 5, le parole da: «La concessione di finanziamenti agevolati» fino a: «nell'ambito dei progetti di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «La concessione di agevolazioni per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto forma di finanziamento agevolato, e' applicabile, prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al comma 1, nonché per gli interventi di cui al comma 8-bis,»;
- d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8 bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.».

3. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio delle piccole e medie imprese è istituita, nell'ambito del fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 una apposita Sezione destinata agli investimenti nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese».

4. La Sezione di cui al comma 3 è gestita in conformità agli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese e effettua, tramite l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo

d'impresa S.p.A., interventi temporanei e di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese operanti nei settori della produzione di beni e servizi con elevato potenziale di crescita.

5. Gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese sono subordinati al contestuale intervento nel capitale da parte di investitori istituzionali privati.

6. La Sezione di cui al comma 3 ha lo scopo di supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese operanti nell'intero territorio nazionale, con l'obiettivo di promuoverne la crescita e sostenerne le strategie di sviluppo e di investimento innovative.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le specifiche condizioni e modalità di attuazione degli interventi della Sezione di cui al comma 3, l'entità minima e le modalità del coinvolgimento del capitale privato nelle piccole e medie imprese destinatarie dell'intervento. Il Ministero dello sviluppo economico stipula con l'agenzia di cui al comma 4 apposita convenzione per disciplinare le modalità operative di intervento ivi incluse quelle riferite al trasferimento delle risorse e alla rendicontazione in ordine al loro utilizzo.

8. La Sezione di cui al comma 3 ha una dotazione iniziale di 20 milioni di euro, derivanti dall'utilizzo delle disponibilità esistenti della contabilità speciale n. 1201 del Fondo di cui al medesimo comma 3. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. può, secondo le proprie procedure statutarie, destinare, ad integrazione delle predette disponibilità, una quota delle proprie risorse a copertura degli interventi di cui al comma 4. La dotazione del Fondo può essere ulteriormente incrementata anche mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale disponibili nel periodo di programmazione 2014 – 2020.

Art. 6

Programma nazionale di politica industriale e grandi progetti di innovazione industriale

1. In coerenza con i contenuti delle linee di politica industriale e della programmazione europea sui temi della ricerca, sviluppo e innovazione e tenuto conto della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 e in attuazione degli adempimenti conseguenti, il Governo su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, presenta alle Camere il 30 giugno di ogni anno, un programma nazionale di politica industriale.

2. Il programma di politica industriale, che individua le traiettorie della crescita economica, è finalizzato allo sviluppo sostenibile, all'incremento della produttività e competitività del sistema produttivo, all'innovazione industriale ed all'internazionalizzazione delle imprese. Avrà come oggetto interventi di agevolazione fiscale, di promozione di strumenti finanziari e di accesso al credito, di incentivazione alle imprese, di investimento in infrastrutture, di domanda pubblica innovativa e di natura regolamentare. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Il programma di politica industriale definisce gli interventi in materia previsti per l'anno successivo, in un quadro pluriennale delineato anche ai fini dell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali.

4. Al programma sarà allegata una relazione volta ad evidenziare:

- a) lo stato di conformità del programma rispetto ai principi e agli obiettivi perseguiti dall'Unione europea;
- b) lo stato di attuazione degli interventi previsti, indicando gli effetti che ne sono derivati per il sistema produttivo e le ricadute in termini di investimenti.

5. Nelle more della definizione del programma per l'anno 2015, da presentarsi entro il 30 giugno 2014, il Ministero dello sviluppo economico, sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti (BEI), promuove il finanziamento da parte della BEI, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, di grandi progetti per l'innovazione industriale di cui al successivo comma 8, posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, denominati, nel seguito, grandi progetti.

6. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è istituita una sezione, con una dotazione finanziaria di 100.000.000,00 a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo, dedicata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli costituiti dai finanziamenti di cui al comma 5. Ai fini dell'accesso alla predetta garanzia del Fondo, i portafogli devono essere costituiti da un ammontare minimo di finanziamenti pari a Euro 500.000.000,00.

7. Le risorse di cui al comma 6 possono essere ulteriormente incrementate, tenuto conto degli effettivi fabbisogni, da quota parte delle risorse della Programmazione comunitaria 2014-2020 e, nel limite massimo di Euro 150.000.000,00, tramite utilizzo delle risorse versate, a decorrere dal 2014, sulla contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per effetto del rimborso dei finanziamenti concessi a valere sulla medesima contabilità speciale.

8. I grandi progetti riguardano una o più delle seguenti traiettorie di sviluppo industriale:

- a) industria integralmente ecologica;
- b) salute, benessere e sicurezza delle persone;
- c) agenda digitale italiana e smart communities;
- d) creatività e patrimonio culturale;
- e) aerospazio.

9. Con l'accordo-quadro di cui al comma 5 sono, tra l'altro, definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di

concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Il predetto accordo è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7

Credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo

1. ~~Per gli anni 2014, 2015 e 2016, è istituito un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 13.~~ A valere sulla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, è istituito, per gli anni 2014, 2015 e 2016, un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, per un valore complessivo di Euro 200.000.000 per ciascuno dei periodi di imposta considerati, fruibili all'atto dell'approvazione del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico e secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 13.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di Euro 2.500.000 per ciascun beneficiario, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a Euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

4. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

5. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 2 febbraio 1989, n. 27, S.O., in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva.

c) costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.

6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

7. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo comma 12.

8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, potrà avvalersi sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri della convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse di cui al successivo comma 14.

9. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 12 del presente articolo.

10. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali dei conti o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico

dell'IFAC. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di Euro 5.000.

11. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le modalità di iscrizione delle spese in bilancio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente e le eventuali relative maggiorazioni. La procedura telematica per usufruire del credito d'imposta prevede una verifica ex ante sulla conformità delle spese di ricerca e sviluppo che le imprese sostengono ed una ex post sull'effettiva entità delle spese sostenute. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori di oltre il 20% rispetto a quelle dichiarate, la misura dell'agevolazione sarà ridotta dal 50% al 40% sempre che permanga la spesa incrementale.

~~13. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di Euro 200.000.000 per ciascuno dei periodi di imposta di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sui fondi strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2014-2020, fruibili all'atto dell'approvazione del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico. In caso di mancato utilizzo dell'intera quota dei fondi di cui al precedente periodo comma 1, rilevabile alla fine di ciascun anno, le risorse non utilizzate saranno rese disponibili nell'anno successivo per l'accoglimento delle domande presentate dai soggetti beneficiari.~~

Art. 8

Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale, misure per l'attuazione degli interventi straordinari di tutela dell'ambiente e del lavoro concernenti imprese di interesse strategico nazionale e misure particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste

1. L'articolo 252 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

1. (Articolo 252-bis Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale)

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono stipulare accordi di programma con soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza, bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti inquinati di interesse nazionale, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate.

2. *Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:*

- a) *l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;*
- b) *l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;*
- c) *il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma;*
- d) *i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;*
- e) *i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti;*
- f) *la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;*
- g) *l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;*
- h) *i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;*
- i) *la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale.*

3. *La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico produttivo e dichiarazione di pubblica utilità.*

4. *I soggetti interessati di cui al comma 1 possono essere anche i proprietari dell'area ma in ogni caso non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno adottato le misure di prevenzione necessarie per prevenire la diffusione dell'inquinamento.*

5. *L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione individuati dall'accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo.*

6. *E' fatta comunque salva la responsabilità dell'autore della contaminazione nei confronti dei quali la pubblica amministrazione può agire autonomamente per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.*

7. *Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi. indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Alla Conferenza di Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma o titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attività previste dall'accordo medesimo, nonché i soggetti interessati proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti enti.*

8. *Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 6 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.*

9. *All'attuazione dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 è preposta l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., o altra società "in house" alle Amministrazioni interessate, individuata nell'accordo di programma.*

10. *Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo Economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e delle Regioni e Province Autonome, adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche in ambito degli Istituti Tecnici Superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate anche a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma di cui al comma 1 del presente articolo.».*

2. Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'art 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, che acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai successivi commi, a condizione che siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:

- a. i nuovi beni strumentali devono essere acquisiti dai soggetti che hanno sottoscritto l'accordo;
- b. i nuovi beni strumentali devono essere acquisiti nell'ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

3. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di vigenza della stessa e, successivamente, nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020, subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della Commissione europea. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili anche a titolo di "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) 1998/06.

4. Ai fini del comma 2, si considerano agevolabili l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, e, limitatamente ai beni di cui alla successiva lettera a), la realizzazione di:

- a. fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voce B.II.1 dell'articolo 2424 del codice civile, nell'ambito di strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2;
- b. macchinari, impianti ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2;
- c. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50% del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

5. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel precedente comma eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

6. Il credito d'imposta è determinato con riferimento ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

7. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei precedenti commi e per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantirne la corretta applicazione.

8. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori della produzione di prodotti di cui all'allegato I del TFUE, dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 della Commissione europea, nonché ai settori della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina dei grandi progetti di investimento, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

9. L'efficacia delle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea del regime di aiuti, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

10. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia è nominato, senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

11. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma precedente e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, si coordina con l'Autorità Portuale di Trieste per gli aspetti di competenza. Il Commissario può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulle aree demaniali marittime, ricomprese nella circoscrizione dell'Autorità Portuale, restano impregiudicate le attribuzioni e le competenze della stessa Autorità, come individuate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni.

12. Ai fini dell'attuazione dei commi 10 e 11 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.

13. Al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni , intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, e di tutti gli altri enti comunque coinvolti , necessari per realizzare le opere previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dal piano delle misure di risanamento ambientale e sanitario, il Sub Commissario convoca una Conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve pronunciare entro il termine di 60 giorni dalla convocazione. Decorso tale termine i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine può essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di 30 giorni. Nel caso di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale e paesistica, sulla richiesta di autorizzazione si pronuncia il Consiglio dei Ministri entro i successivi 30 giorni, previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi 30 giorni dalla relativa richiesta.»

Art. 9

Fondo di garanzia delle opere idriche e tariffa sociale per il servizio idrico integrato

1. Al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, finalizzati a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni europee e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, a decorrere dal 2014 è istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico senza nuovi e ulteriori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia di interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, previa acquisizione del parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, degli squilibri territoriali e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e ad incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito ad una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie. Il decreto di cui al presente comma dovrà prevedere idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri in esso contenuti.
3. Le modalità di gestione del Fondo di garanzia saranno disciplinate con successivi provvedimenti dell'Autorità nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2.

4. All'alimentazione del fondo di cui al comma 1 è destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel rispetto della normativa vigente, volta anche alla copertura dei costi di gestione del fondo medesimo.

5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel rispetto dei principi che riconoscono l'acqua come bene comune essenziale e sulla base dei principi e dei criteri definiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economiche disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura delle quantità di acqua necessarie per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, definendo le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria.

Art. 10

Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese

1. Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del "Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese" sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale "Industria e Servizi" 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.

2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo le parole "di transito." è aggiunto il seguente periodo: "Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato."

3. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 concernente "Misure urgenti per la crescita del Paese" sono apportate le seguenti modifiche:

- a. al comma 5 dopo la parola "agroalimentari" è inserita la parola "agricole";
- b. al comma 6 dopo le parole "del 15 dicembre 2006" sono inserite le parole "e successive modificazioni";
- c. al comma 6 dopo le parole "più favorevoli." è inserito il seguente periodo: "Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole, a queste ultime ai fini del contributo si applica, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE".

4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerale anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo.

5. All'articolo 2, comma 2, lett. 1), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci» sono aggiunte le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, in conformità alle informazioni contenute nel registro delle imprese». Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio.

~~6. Al comma 6 bis dell'articolo 68 del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 le parole «che svolgono la medesima attività,» sono soppresse.~~

6. Al secondo comma dell'articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti che superano il limite temporale di cui al primo periodo sono dichiarati decaduti senza necessità di alcun altro atto, e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti. I soggetti decaduti ai sensi del presente comma tra la data del 26 giugno 2013 ed il 1° gennaio 2014 continuano validamente ad operare, con salvezza degli atti assunti, fino alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti e comunque non oltre il 1° luglio 2014».

Art. 11

Misure per favorire la digitalizzazione delle piccole e medie imprese e per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali legate ad Internet

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico, le micro, piccole e medie imprese possono accedere a finanziamenti a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*“de minimis”*), concessi ad imprese per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e/o ultralarga. I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro per la coesione sociale e il Ministro degli Affari regionali e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 200 milioni di euro nell'ambito della prossima programmazione 2014–2020 dei fondi strutturali. La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di Commercio operanti nelle singole Regioni.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

4. Le Regioni assegnano il contributo secondo le regole del bando dopo aver verificato il possesso dei requisiti di accesso oggettivi e soggettivi e secondo l'ordine cronologico. Ciascun partecipante può fare richiesta di un solo voucher e per una sola Regione.
5. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni aggiunte:
- a) al comma 1 lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
 - b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;
 - c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
 - d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti».

Art. 12

~~Amministrazione amica: modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimenti per le attività produttive e di conferenza di servizi~~

~~1. Al Capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", sono apportate le seguenti modifiche:~~

~~a) l'articolo 14, comma 5-bis, è sostituito dal seguente:~~

~~«5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti telematici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dall'articolo 14 sexies. In tal caso la conferenza è indetta al momento stesso della ricezione della domanda di ottenimento di due o più atti autorizzatori ovvero qualora ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta si renda necessaria la partecipazione di più amministrazioni.»~~

~~b) l'articolo 14 ter, comma 6-bis, è sostituito dal seguente:~~

~~«6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede alla stregua di un parametro di ragionevolezza e proporzionalità, adotta la determinazione motivata di conclusione favorevole del procedimento con eventuali condizioni o prescrizioni che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di~~

~~competenza delle amministrazioni chiamate a partecipare alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.».~~

e) l'articolo 14 quater, comma 1, è sostituito dal seguente:

~~«1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni vi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Ai fini del presente comma il dissenso o il diniego che non sia motivato o che non indichi le condizioni necessarie per il suo superamento non ha efficacia giuridica.».~~

d) l'articolo 14 quater, comma 3, è sostituito dal seguente:

~~«3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso ai sensi del comma 1 da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, se non risulta possibile concordare il suo superamento mediante modifiche al progetto proposto la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente d'ufficio, o su istanza del soggetto proponente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni~~

~~di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.».~~

e) dopo l'articolo 14 quinquies è inserito il seguente:

~~«Articolo 14 sexies~~

~~(Conferenza di servizi telematica)~~

~~1. La conferenza di servizi si svolge in modalità telematica secondo le previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e ogni amministrazione esprime in modo vincolante la volontà dell'amministrazione in tale sede. Il dissenso o il diniego che non sia motivato o non indichi le condizioni necessarie per il suo superamento non ha efficacia giuridica ai sensi dell'articolo 14 quater, comma 1.~~

~~2. L'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi pubblicando in rete, sul proprio sito istituzionale, la domanda e la relativa documentazione in formato accessibile ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e comunica alle amministrazioni partecipanti i codici di accesso alle parti che comportano profili di tutela della privacy o di privativa industriale nonché le due possibili date della eventuale riunione di cui al comma 5. Dell'avvenuta pubblicazione è data comunicazione secondo modalità adeguate ai soggetti di cui al comma 3, individuati o facilmente individuabili, e ne è data immediata notizia, con evidenza, nella home-page dell'amministrazione procedente.~~

~~3. Alla conferenza di servizi partecipano i proponenti del progetto, i controinteressati, i portatori di interessi pubblici o diffusi di cui all'articolo 22, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione, nonché i concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui siano previsti loro adempimenti o vi siano effetti diretti indiretti sulla loro attività.~~

~~4. Le amministrazioni partecipanti esaminano la documentazione e, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione:~~

~~a) rilasciano i pareri, nullaosta, atti di assenso comunque denominati, ovvero,~~

~~b) formulano le proprie motivate osservazioni ostative o recanti prescrizioni, ovvero,~~

~~e) chiedono integrazioni documentali o chiarimenti istruttori.~~

~~5. Gli atti e documenti di cui al comma 4 sono immediatamente pubblicati secondo le modalità di cui al comma 3 e, decorso il termine di 15 giorni, l'amministrazione procedente~~

~~a) in caso di silenzio o di pronuncia favorevole delle amministrazioni coinvolte, ed in assenza di osservazioni di altri soggetti interessati, rilascia il provvedimento richiesto;~~

~~b) in caso di osservazioni o richieste di integrazioni o chiarimenti formula un'unica richiesta al soggetto proponente, che ha 15 giorni per adempiere e contro dedurre; in tal caso i termini del procedimento sono sospesi fino compimento del predetto termine;~~

~~e) in caso di motivato dissenso o richiesta motivata da ragioni di particolare complessità del progetto di una amministrazione o di motivate obiezioni sollevate dei soggetti di cui al comma 3 il responsabile del procedimento convoca, secondo le modalità di cui al comma 2, una riunione volta all'esame delle modifiche progettuali eventualmente necessarie, che si svolge, anche in via telematica, ai sensi dell'articolo 11 e che si ritiene in ogni caso conclusa decorsi i 15 giorni successivi dalla convocazione, salvo che il proponente e le amministrazioni partecipanti concordino una proroga.~~

~~6. Entro i 15 giorni successivi ai termini di cui al comma 5 lettere b) e c) l'amministrazione procedente adotta il provvedimento finale di assenso che tiene motivatamente conto delle condizioni, preserizioni e osservazioni emerse nella conferenza dei servizi secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità ai sensi dell'articolo 14 quater, comma 1.~~

~~7. Nel caso in cui nella riunione di cui al comma 5 venga confermato il motivato dissenso ai sensi del comma 1 da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, e non risulti possibile concordare il suo superamento mediante modifiche al progetto proposto, l'amministrazione procedente d'ufficio o su istanza del soggetto proponente attiva la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 14 quater.~~

~~8. Nei casi in cui sia richiesta la VIA e, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14-ter, comma 4 bis, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione sulla compatibilità ambientale ed a tal fine il termine di cui al comma 4 resta sospeso per un massimo di sessanta giorni. Se la VIA non interviene nel termine predetto, l'amministrazione competente si esprime ai sensi del comma 6 nei trenta giorni successivi. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni.~~

~~9. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14 quater si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.».~~

2. Dopo l'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è inserito il seguente:

«Articolo 13-bis

~~(Procedimenti amministrativi per lo svolgimento per le attività produttive e per la realizzazione o modifica dei relativi impianti)~~

~~1. L'elenco esaustivo e tassativo delle prescrizioni e degli adempimenti amministrativi vigenti è pubblicato via internet dal Governo, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, in attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali.~~

~~2. Ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nessuna sanzione amministrativa può essere adottata per il mancato rispetto di prescrizioni ed adempimenti diversi da quelli indicati ai sensi del comma 1.~~

~~3. Per l'effettuazione degli adempimenti di cui al presente articolo e per la realizzazione dell'impianto il soggetto interessato può avvalersi della consulenza e dell'assistenza di un tutor da lui prescelto anche nell'ambito dell'elenco messo a disposizione in via telematica dall'amministrazione procedente e comprendente tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti o di una agenzia per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, che potrà seguire il soggetto proponente nel procedimento di ottenimento dell'autorizzazione e, fatti salvi i requisiti previsti dalle norme vigenti, rilasciare le certificazioni di collaudo in corso d'opera che sostituiscono ogni altra certificazione o collaudo consentendo in tal modo l'immediato avvio dell'attività.~~

~~4. Mediante le intese di cui al comma 1 sono individuate altresì le modalità per la pubblicazione via internet su un apposito portale nazionale dei tutor di cui al comma 3 e delle offerte di servizi reali e finanziari pubblici e privati alle imprese nel rispetto del principio di concorrenza nonché per l'instradamento telematico degli interessati allo sportello unico comunale per le attività produttive competente per territorio.».~~

3. In sede di prima applicazione, l'elenco esaustivo e tassativo di cui all'articolo 13-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente articolo, è adottato a seguito dell'adozione, entro il termine del 31 dicembre 2014, dei regolamenti previsti dall'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dall'articolo 12 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, e le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo trovano applicazione a decorrere dal 1° giugno 2015.

4. A decorrere dal 1° febbraio 2014, in caso di attività soggetta alla segnalazione certificata di inizio di attività, all'impresa, in assenza del relativo modulo sul sito dello sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, è consentito utilizzare e lo sportello è tenuto ad accettare il corrispondente modulo reso disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it relativamente ad uno o più dei comuni della medesima regione.

5. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e alla tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) e lettera e) della Costituzione e si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche, che adeguano la propria organizzazione e le proprie procedure alle presenti disposizioni entro i termini del 1° giugno 2015. Le Regioni a statuto

~~speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione al presente decreto secondo i propri statuti e le relative norme di attuazione.~~

Art. 12

Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo e modifica al regime delle SIIQ

1. Nell'articolo 79 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, nei contratti di locazione con canone annuo superiore a Euro 60.000, ovvero a Euro 250.000 per gli immobili adibiti ad attività alberghiera, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge.».

2. All'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 119:

- 1) le parole “*del 51 per cento*” sono sostituite dalle seguenti “*del 60 per cento*” e le parole “*il 35 per cento*” sono sostituite dalle seguenti “*il 25 per cento*”;
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*Il requisito partecipativo del 25% non si applica in ogni caso per le società il cui capitale sia già quotato. Ove il requisito partecipativo del 60% venisse superato a seguito di operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il regime speciale di cui al precedente periodo viene sospeso sino a quando il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei limiti imposti dalla presente norma.*”;

b) dopo il comma 119 è aggiunto il seguente comma:

“119bis. I requisiti partecipativi di cui al precedente comma 119 devono essere verificati entro il primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione ai sensi del successivo comma 120; in tal caso il regime speciale esplica i propri effetti dall'inizio di detto periodo. Tuttavia, per le società che al termine del primo periodo d'imposta abbiano realizzato il solo requisito del 25% è consentito di verificare l'ulteriore requisito partecipativo del 60% nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto dal comma 119 si applica a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad allora la società applica in via ordinaria l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta d'ingresso di cui al comma 126, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da conferimento di cui al comma 137 e le imposte ipotecarie e catastali di cui al comma 139 sono applicate, rispettivamente dalla società che ha presentato l'opzione e dal soggetto conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime speciale non si realizza, suddette imposte sono dovute rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria costituiscono credito d'imposta da scomputare ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;

c) al comma 121:

- 1) dopo il secondo periodo viene aggiunto il seguente: *“Agli stessi effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondi immobiliari indicati nel successivo comma 131 e i relativi proventi.”*;
- 2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: *“In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività di locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate”*.

d) al comma 122, le parole *“due esercizi”* sono sostituite con *“tre esercizi”*;

e) al comma 123:

- 1) le parole: *“l’85 per cento”* sono sostituite dalle seguenti: *“il 70 per cento”*;
- 2) al primo periodo, dopo la parola *“partecipazioni”* sono aggiunte le seguenti: *“o di quote di partecipazione in fondi immobiliari di cui al comma 131”*;

f) dopo il comma 123 è aggiunto il seguente:

“123bis. Ai fini del comma 123, i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione nonché derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o di quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nella gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggette all’obbligo di distribuzione per il 50% nei due esercizi successivi a quello di realizzo.”

g) al comma 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

“In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettato all’imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto prima dell’ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo, è assoggettato ad imposizione ordinaria e l’imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d’imposta”;

h) al comma 131, al secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

~~*“, ovvero i proventi e le plusvalenze relative a quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l’80 per cento del valore delle attività in immobili, diritti reali immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in partecipazioni in società immobiliari o in altri fondi immobiliari, destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi destinati all’investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale, ovvero in partecipazioni SIIQ o SIINQ”*~~;

“, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a immobili destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i proventi e le plusvalenze o minusvalenze relative a quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l’80 per cento del valore delle attività in immobili, diritti reali immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in partecipazioni in società immobiliari o in altri fondi immobiliari, destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi destinati all’investimento in beni immobili a prevalente utilizzo

sociale, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui proventi di cui al periodo precedente distribuiti dai predetti fondi immobiliari alle SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 351/2001.”;

i) al comma 134:

1) al secondo periodo, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

“; ivi inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione dell'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 11 dell'Allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009; la precedente disposizione fa eccezione all'unificazione dell'aliquota di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2011, n. 148”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

~~*“La ritenuta non è altresì operata sugli utili corrisposti ai soggetti indicati nell'articolo 7, comma 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 con le modalità previste dal successivo comma 3bis”.*~~

“Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica l'articolo 7, comma 3bis, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351”.

l) al comma 141-bis, primo periodo, dopo le parole “locazione immobiliare” sono aggiunte le seguenti “, anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano optato per l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125, Legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

~~3. All'articolo 7, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 sono apportate le seguenti modifiche:~~

~~1) al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: “La ritenuta non è altresì operata sui proventi percepiti dalle società che abbiano optato per il regime speciale ai sensi dell'articolo 1, comma 119, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché alle società che abbiano optato per l'opzione congiunta per il regime speciale ai sensi del comma 125 della medesima legge.”;~~

~~2) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: “La ritenuta non è altresì applicata nei confronti dei soggetti esteri assimilabili alle società di investimento immobiliare quotate che abbiano optato per il regime speciale ai sensi dell'articolo 1, comma 119, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 istituiti, sia in forma contrattuale che societaria, nell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) ovvero in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168bis del testo unico delle imposte sui redditi, che abbiano caratteristiche similari in termini di diffusione degli strumenti di partecipazione, obblighi di distribuzione, prevalenza dell'attività di locazione immobiliare. Per l'applicazione dell'esenzione, i soggetti istituiti all'estero di cui al precedente periodo possono presentare apposita istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 212/2000”~~

~~4. All'articolo 32, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella lettera b), dopo la parola “Organismi d'investimento collettivo del risparmio” sono aggiunte: “e SIIQ”.~~

3. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal D. Lgs. n. 58/1998 in sede di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti di azioni di società che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 1, comma 119, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse società non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti è attribuito il medesimo valore fiscale delle quote del fondo. La SIIQ conferitaria attribuisce agli immobili il valore di conferimento iscritto nella propria contabilità il quale costituisce anche il valore fiscalmente riconosciuto agli effetti del comma 127. Qualora il conferimento di cui ai periodi precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ già esistente non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 58/1998 a condizione che il fondo stesso provveda all'assegnazione delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall'acquisto.

4. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari ~~di cui all'articolo 36 del~~ istituiti e disciplinati dal D. Lgs. n. 58/1998 in società, che abbiano optato per il regime speciale di cui all'articolo 1, comma 119, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e aventi ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano, ai fini dell'articolo 19-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo. ~~Il concambio eseguito dai fondi immobiliari in sede di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti di azioni di società che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 1, comma 119, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi e alle azioni della SIIQ ricevute dai quotisti si applica il medesimo valore fiscale delle quote del fondo e non si applicano le ritenute previste dall'articolo 7, comma 3, D.L. n. 351/2001. Qualora il conferimento di cui ai periodi precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ già esistente non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 58/1998 a condizione che il fondo stesso provveda all'assegnazione delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall'acquisto.~~

5. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma precedente si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal D. Lgs. n. 58/1998 ~~alle medesime~~ a società che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 1, comma 119, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 13

Disposizioni in tema di estinzione e portabilità del conto corrente bancario

1. All'art. 120 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«2. Il rapporto di conto corrente bancario può essere estinto o trasferito ad altra banca a richiesta del cliente, anche se è stato pattuito un termine a favore della banca creditrice. Ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo è nullo, ma non comporta la nullità del contratto di conto corrente.

3. Il cliente può chiedere il trasferimento del rapporto di conto corrente ad altra banca senza spese aggiuntive di qualsiasi natura ed origine, mediante contratto sottoscritto con la banca di destinazione e comunicato alla banca di origine. Entro il giorno lavorativo successivo la banca di destinazione deve richiedere alla banca di origine le informazioni necessarie a garantire il servizio di portabilità del conto corrente. Le informazioni di cui al presente comma sono fornite entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta dalla banca di origine alla banca di destinazione, che entro sette giorni predispone gli ordini periodici di pagamento associati al nuovo conto corrente, alle condizioni pattuite con il cliente. Alla data di efficacia del trasferimento, la banca di origine sospende l'esecuzione degli ordini di pagamento e l'accettazione dei bonifici effettuati a favore del cliente, provvede a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo attivo, se da questi richiesto, e procede alla chiusura del conto. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 116 del presente decreto, le banche rendono note in modo completo alla clientela le informazioni concernenti la disponibilità e le condizioni di esercizio del servizio di portabilità del conto corrente.

4. Nell'ambito dei rapporti bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui al presente articolo. Le presenti disposizioni si applicano ai rapporti fra banche e persone fisiche e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.»

Art. 14

Ipotecabilità dei diritti edificatori

1. All'articolo 2810 del codice civile, dopo il numero 4, è aggiunto il seguente:

«5) i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.»

Art. 15

Semplificazione normativa per l'acquisto della personalità giuridica delle società a responsabilità limitata

1. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341.»

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo.»

Art. 16

Misure urgenti per contrastare la crisi del comparto editoriale

1. Per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, per la tracciabilità delle vendite e delle rese, è differito al 31 dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta di cui al medesimo comma è riconosciuto per l'anno 2014.

2. Nelle more della definizione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica resta ferma l'applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, e successive modificazioni ed integrazioni. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d-ter*), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, e successive modificazioni e integrazioni, si applica esclusivamente ai prodotti editoriali che abbiano l'espressa indicazione del periodo di permanenza in vendita. L'esclusione dei prodotti non conformi è disposta dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito l'apposito organismo consultivo paritetico, a tal fine istituito presso il medesimo Dipartimento senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, composto da

rappresentanti delle associazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Ai fini della più rapida e completa ripartizione annuale del fondo destinato al sostegno diretto delle imprese editoriali, e in considerazione della mutata configurazione giuridica della contribuzione diretta alle medesime imprese, come determinata dal decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, all'articolo 133, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *z-sexies* è aggiunta la seguente lettera: "*z-septies*) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti di concessione dei contributi pubblici alle imprese editoriali disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni."

4. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 1-*bis* del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, al fine di consentire l'erogazione delle risorse già stanziata per la stampa periodica edita e diffusa all'estero per l'anno 2012, continuano ad applicarsi, limitatamente al medesimo anno, i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.

5. Al fine di sostenere la patrimonializzazione del sistema della cooperazione in ambito editoriale, è ammessa la partecipazione alle cooperative di giornalisti di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2012 n. 63, convertito in legge n. 103 del 16 luglio 2012, in qualità di soci sovventori, anche di enti privati e persone fisiche. Tali soci sono esclusi dai diritti patrimoniali nel periodo di accesso ai contributi e nei successivi dieci anni.

6. Al fine di assicurare la continuità dell'approvvigionamento dei servizi di agenzia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri stipula le necessarie convenzioni con le agenzie di stampa a diffusione nazionale, di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416. L'acquisto dei servizi dalle agenzie di stampa, ai sensi dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è effettuato sulla base dei fabbisogni espressamente manifestati dalle amministrazioni centrali dello Stato, ivi compresi gli organi costituzionali e le forze dell'ordine e di polizia.

7. Ai fini del parziale reintegro delle risorse già stanziata per l'anno 2014 e seguenti, a decorrere dal medesimo anno sono destinate agli interventi di sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dall'articolo 51, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché le somme rinvenienti dalle azioni di recupero dei contributi diretti indebitamente percepiti, come accertate in sede di controllo successivo da parte delle autorità competenti.

8. L'articolo 11-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato, e le risorse ivi stanziata sono destinate alle finalità di cui al comma 8.

9. Ai fini del mantenimento, per il triennio 2014-2016, del regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013, il termine di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad applicarsi la disciplina introdotta dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, per le

spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche.

10. Alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 123-ter) è inserito il seguente: “123-quater) i canoni di abbonamento a testate giornalistiche telematiche registrate ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;”